



ISTITUTO COMPRENSIVO
di SCUOLA dell'INFANZIA, PRIMARIA e
SECONDARIA di I GRADO

Via Roma - 98061 BROLO (ME)

C. F. 94007200838 C.M. MEIC83900A Tel./Fax 0941/561503
e-mail: MEIC83900A@istruzione.it - sito web: www.icbrolo.edu.it
e-mail certificata: MEIC83900A@PEC.ISTRUZIONE.IT



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE-BROLO
Prot. 0004926 del 06/09/2019
06-02 (Uscita)

All'Albo on-line

Al Sito Web dell'Istituto
Sezione Amministrazione
Trasparente

Agli interessati

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELL'AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE e PROTEZIONE (ex art.17, comma 1, lettera b, D. Lgs. 9.4.2008 n°81 modificato e integrato dal D. lgs 106/2009) NONCHE' ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA ED IGIENE SUL LAVORO E DI TUTTI GLI ATTI CONSEGUENTI.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO D. Lgs. 9.4.2008 n°81 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018, art. 43;

VISTO il D. A. n. 7753 del 28 dicembre 2018 dalla regione Sicilia (recepimento del D.I. n. 129/2018);

VISTA la legge 24/12/2007, n.244;

VISTA la legge n. 241 del 7/08/1990 così come modificata dalla legge 11/02/2005, n.15 e dal D.L.14/03/2005, n.35 convertito con modificazioni dalla Legge del 14/05/2005, n.80;

VISTO l'avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione nonché dell'espletamento del servizio di consulenza in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro con prot. n. 4242 del 05/07/2019;

DATO ATTO che dalla data odierna è cambiato il Dirigente Scolastico dell'Istituto;

DATO ATTO che, alla data odierna il procedimento non si è ancora concluso;

DATO ATTO che alla data del 01/09/2019 ha inizio il nuovo anno scolastico e di conseguenza l'organico di diritto e di fatto del personale interno ha subito variazioni a seguito delle procedure di mobilità annuale;

CONSIDERATO che con la variazione degli organici possono essere disponibili nuove risorse interne ai sensi dell'art. 32 comma 8 lettera a) del D.lgs 81/08 e s.m.i;

DATO ATTO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottando provvedimento di autotutela in quanto non è ancora intervenuta aggiudicazione definitiva;

RILEVATO CHE "l'aggiudicazione provvisoria ha natura di atto endoprocedimentale, inserendosi nell'ambito della procedura di scelta del contraente come momento necessario ma non decisivo, atteso che la definitiva individuazione del concorrente cui affidare l'appalto risulta cristallizzata soltanto con l'aggiudicazione definitiva; pertanto, versandosi ancora nell'unico procedimento iniziato con l'istanza di partecipazione alla gara e vantando in tal caso l'aggiudicato provvisorio solo una aspettativa alla conclusione del procedimento, non si impone la comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in autotutela. (Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza 08/03/2011 n.1446)"

RILEVATO CHE “ la Pubblica Amministrazione è titolare dell’ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i meri partecipanti vanno all’uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze si fatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliamo la prosecuzione dell’iter concorsuale rendendone evidente l’inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di bando, ivi compresi il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avviso di procedimento, come disposto dall’art.13, primo comma. Della L. n. 241 del 1990” (Consiglio di Stato, Sezione 3 , Sentenza 1 agosto 2011, n.4554);

RILEVATO CHE “ la Pubblica Amministrazione conserva indiscutibilmente anche in relazione ai procedimenti di gara per la scelta del contraente il potere di annullare o revocare in via di autotutela il bando e le singole operazioni di gara, quanto i criteri di selezione si manifestano come suscettibili di produrre effetti indesiderati o comunque illogici tenendo quindi conto delle preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico interesse” (Cons. St. Sez. V, 7 giugno 2013 n. 3125);

DATO ATTO della sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale all’annullamento e che, nella valutazione comparata degli interessi coinvolti quello della pubblica Amministrazione, per quanto sopra esplicitato, è superiore a quello dei concorrenti coinvolti nell’azione amministrativa di annullamento d’ufficio;

DATO ATTO che l’Istituto provvederà al più presto ad indire una nuova Gara, sulla base delle evidenze sopra espresse;

RITENUTO quindi necessario e opportuno procedere all’annullamento in via di autotutela della provvisoria, ai sensi e per gli effetti dell’art.21 nonies della Legge 241/90 e s.m.i;

IN ASSENZA di posizioni giuridiche consolidate;

DECRETA

Per quanto esposto in narrativa e parte integrante del presente dispositivo:

1. Di annullare d’ufficio e in autotutela, per i motivi in premessa, la procedura di “Selezione per il conferimento di incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione nonché dell’espletamento del servizio di consulenza in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro;
2. Di pubblicare le disposizioni di cui al presente provvedimento all’Albo Pretorio dell’Istituto e nella sezione Amministrazione Trasparente;
3. Di informare tutti gli esperti interessati, direttamente e formalmente del contenuto del presente provvedimento;
4. Di indire al più presto una nuova Gara, rettificata ed integrata sulla base delle evidenze sopra espresse.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Bruno Lorenzo Castrovinci